

Accordo attuativo in materia di
Valore di Produttività Aziendale
(ai sensi dell'art. 13 accordo del 1^o giugno 2023)

Il giorno 05.05.2025 in presenza e attraverso collegamento telematico si sono incontrate le parti firmatarie dell'accordo del 1^o giugno 2023,

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche "Cassa Centrale"), nella qualità di CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA;

La DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA, costituita a norma dell'art. 11 bis del CCNL, così composta per le seguenti oo.ss:

FABI

FIRST - CISL

FISAC - CGIL

UGL Credito

UILCA

(congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- La materia del Valore di Produttività Aziendale è regolata dagli artt. 29 e 48 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo — Casse Rurali ed Artigiane del 1^o 1 .06.2022, testo coordinato del 1^o 9 dicembre 2024, e dall'allegato F del citato CCNL (di seguito: "Allegato F").
- Il 1^o giugno 2023, le Parti hanno stipulato l'accordo per la definizione del Valore di Produttività Aziendale a valere per le Banche ed Aziende del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca
- Con l'art. 4 dell'accordo del 20.06.2024, le parti hanno apportato modifiche ed integrazioni al testo di accordo del 1^o giugno 2023, che si intendono interamente richiamate e trascritte, e si sono impegnate ad esplicitare la procedura di verifica di cui all'articolo 13 dell'accordo 1^o giugno 2023 entro il giugno 2025.

VISTI

- L'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 nonché la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E/2020.

CONSIDERATO CHE

1. La normativa fiscale e le disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate consentono l'applicazione del regime agevolato ai soli premi di risultato che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - A) l'erogazione del premio sia incerta, in quanto condizionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto aziendale o territoriale;
 - B) i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
2. La medesima normativa, congiuntamente alla Contrattazione collettiva innanzi richiamata, consente la facoltà in capo ad alcuni lavoratori di destinare tutto o parte del VPA al Fondo pensione di categoria o in Welfare.

**** * * * * *

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, fermo restando la necessità di esplicitare la procedura di verifica di cui all'articolo 13 dell'accordo 1° giugno 2023 entro il giugno 2025, le parti concordano quanto segue:

1. Attesa l'applicazione del CCNL Federcasse ad Assicura Agenzia e ad Assicura Broker dal 1° gennaio 2025 e la norma di cui art. 3 dell'accordo collettivo del 25 novembre, si conviene che l'indicatore prescelto per entrambe le società ai sensi dell'art 7 dell'allegato C del Contratto integrativo di Gruppo (in materia di VPA) è il seguente:
 - Risultato Operativo.
2. In relazione alla facoltà in capo ai lavoratori di destinare tutto o parte del VPA al Fondo pensione di categoria o in Welfare, definita dall'art. 12 dell'Allegato C sul Valore di Produttività Aziendale al Contratto Integrativo di Gruppo, Testo Coordinato del 25 marzo 2024, è stato concordato il seguente iter per il 2025:
 - a. Entro il 31 luglio 2025, le aziende comunicheranno a ciascun lavoratore l'ammontare medio del VPA;
 - b. L'opzione per la conversione del VPA in beni e servizi di welfare (nel limite di 3.000 € e con la maggiorazione del 17%) avviene nelle 3 tipologie:
 - rimborso di spese sostenute dal 01/01/2024 al 24/08/2026 (diverse dalle utenze - per le quali vige una normativa più stringente - e comunque non utilizzate per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi); acquisto di voucher per servizi; acquisto beni in quota fringe benefit ex art. 51 c. 3 TUIR);
 - c. L'accesso alla piattaforma di welfare è operativo e permette al lavoratore la conoscenza dei servizi acquistabili e dei partner presenti sulla piattaforma;
 - d. L'opzione di conversione del VPA dovrà essere esercitata dal dipendente nella finestra temporale tra il 09.09.2025 ed il 19.09.2025. Le quote monetarie non convertite - e quindi destinate a pagamento a titolo di VPA - o comunque quelle eventualmente eccedenti i 3.000,00€ - verranno erogate con il cedolino paga di settembre 2025.

- e. L'utilizzo in piattaforma della somma del VPA convertita in welfare potrà avvenire sino al termine del piano, fissato per il 31.08.2026. I rimborsi richiesti ed approvati in piattaforma saranno erogati entro settembre 2026.
 - f. Sarà anche possibile il versamento di tutto l'importo del VPA sulla posizione previdenziale individuale presso la propria posizione aperta al Fondo Pensione, con beneficio di una maggiorazione del 17% rispetto al valore lordo del VPA convertito in previdenza complementare sull'importo massimo di 3.000,00€ lordi. Nel caso in cui l'importo lordo del VPA superi i 3.000,00€, la parte eventualmente eccedente i 3.000,00€ versata al Fondo Pensione potrà essere tassata separatamente, secondo le previsioni normative in materia di versamenti ordinari alla previdenza complementare con cumulo con la contribuzione ordinaria e deduzione massima complessiva fino a 5.164,57€ su base annua.
 - g. Inoltre, in caso di mancata fruizione del welfare contrattuale per l'intero importo optato dal lavoratore, così come in caso di mancata definizione/giustificazione da parte del singolo dipendente delle misure di welfare entro la data Utile per la chiusura contabile della posizione in piattaforma, le somme optate e parzialmente non fruite o non correttamente giustificate saranno devolute alla posizione del lavoratore presso il Fondo Pensione, con applicazione della relativa disciplina fiscale tempo per tempo vigente.
3. In ottica di rafforzamento delle politiche di welfare, relativamente all'erogazione 2025, le parti convengono di destinare una quota del VPA, per un valore complessivo di circa 100 euro medi lordi procapite, a sostegno ed integrazione della prevenzione medica secondo criteri e misure che saranno definiti durante la procedura di verifica di cui all'articolo 13 dell'accordo 1° giugno 2023 da esplicitare entro il mese di giugno 2025.

Dichiarazione di conformità

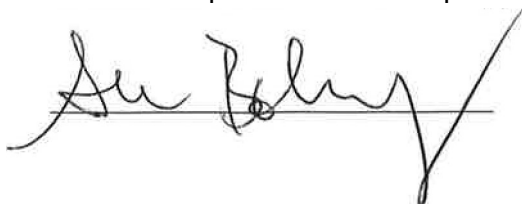
Al fine di quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 25/03/20 76, nonché dall'art. L commi 182 - 189, della legge 28/12/2015 n. 208 e del D.M. 25/03/2076 e dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/20 76, le parti si danno reciprocamente atto del raggiungimento degli obiettivi di incremento degli indicatori individuati all'art. 5 dell'accordo del 1° giugno 2023 e degli indici individuati dall'art. 7 allegato F CCNL, come autonomi e alternativi tra loro.

Letto, accettato e sottoscritto.

Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Trento, 05.05.2025

Per Cassa Centrale Banca _
Credito Cooperativo Italiano SpA



Per la Delegazione Sindacale di
Gruppo



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO CCB - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Banca

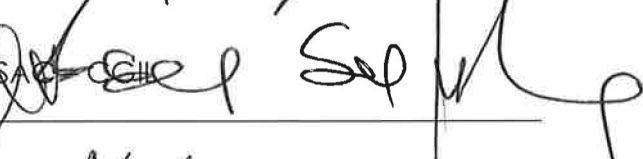
FABI

FIRST - CISL



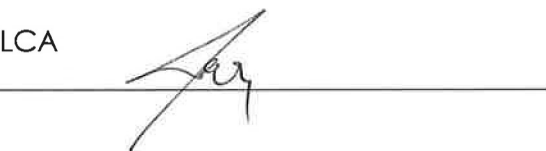
FISAC - CCB



UGL CREDITO



UILCA



FIRST CISL
Credito Cooperativo

